V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 12

ALLEGATO (Proposte emendative 2.62, 8.0160, 44.3, 72.033, 80.0107 e 123.032 dei Relatori) . 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Sabato 14 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Sabato 14 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA, indi del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-*bis* Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2024.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte preliminarmente che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella seduta del 13 dicembre si è proceduto all'illustrazione dei pareri dei relatori e del Governo sulle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 31 a 55 e che i lavori si sono conclusi con la votazione dell'articolo aggiuntivo Carmina 33.09.

Avverte, inoltre, che tutte le proposte emendative segnalate riferite ai citati articoli, per le quali i relatori e il Governo hanno richiesto l'accantonamento nella seduta di ieri, devono intendersi accantonate.

Avverte, quindi, che si riprenderà con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 34, a partire dall'emendamento Grimaldi 34.1.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento a sua prima firma 34.1, rileva come esso intervenga sulla disciplina dei congedi parentali, prevedendo un congedo obbligatorio retribuito di sei mesi in favore del padre nei primi dodici mesi di vita del bambino.

Auspica un'ampia condivisione di tale proposta, richiamando l'introduzione, con la legge di bilancio per l'anno 2023, di un ulteriore mese di congedo di maternità tramite una proposta emendativa condivisa da tutti i gruppi. Sottolinea, quindi, come la disciplina vigente in materia di congedi in favore dei padri sia del tutto inadeguata e insufficiente.

Rileva come si tratti di un tema ineludibile su cui promuovere una sfida e una discussione nel Paese e ricorda di aver presentato una proposta di legge al riguardo, sulla quale assicura di essere disponibile al confronto.

Sottolinea, altresì, la necessità di superare la disparità di trattamento tra coloro che hanno la possibilità di trascorrere nella famiglia il periodo dei primi anni di vita del figlio e coloro che non hanno tale possibilità, quali ad esempio i piccoli lavoratori autonomi, in modo da consentire a tutti i padri di godere pienamente della paternità e di riequilibrare i rapporti all'interno della famiglia.

Evidenzia, inoltre, come l'introduzione di un periodo di congedo parentale obbligatorio retribuito, esteso anche ai casi di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento, sulla cui durata afferma peraltro di essere disposto alla mediazione, consentirebbe di sottrarre le donne ai ricatti ai quali tuttora sono sottoposte da parte dei datori di lavoro e contribuirebbe alla realizzazione di una società più giusta.

Per quanto concerne la copertura degli oneri finanziari, segnala che la proposta emendativa in esame prevede che ad essi si faccia fronte mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sulle successioni, che è attualmente la più bassa in Europa.

Riccardo RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'emendamento Grimaldi 34.1, richiama l'attenzione sulla norma di copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in esame.

Al riguardo, ritiene gravemente iniquo che chi riceve in eredità patrimoni, anche ingenti, non sia tenuto, di fatto, a pagare imposte, ciò che contraddice peraltro la politica di valorizzazione e di riconoscimento del merito che l'attuale maggioranza dichiara di perseguire, al punto da aver promosso il cambiamento della denominazione del Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito. Osserva come sia del tutto evidente l'assenza di alcun merito in chi si ritrova a disporre di ingenti patrimoni in virtù della mera successione ereditaria.

Ritiene, peraltro, inconsistenti le obiezioni all'introduzione di un'imposta sulle successioni secondo le quali essa favorirebbe l'espatrio di capitali e ostacolerebbe la redistribuzione della ricchezza, osservando come i contribuenti più ricchi del nostro Paese abbiano già attualmente stabilito la loro residenza fiscale all'estero.

Ricorda, inoltre, come l'Italia sia il Paese europeo con le imposte di successione più basse ed evidenzia la necessità di traslare l'onere della tassazione dal lavoro ai patrimoni.

Dichiara, in conclusione, il voto favorevole sull'emendamento Grimaldi 34.1, chiedendo altresì di sottoscriverlo a nome dei deputati del suo gruppo facenti parte della Commissione Bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 34.1.

Paolo TRANCASSINI (FDI) rileva che dall'esito della votazione appena svolta non sembra emergere una posizione unitaria di tutte le forze politiche appartenenti all'opposizione, probabilmente a causa di posizioni differenziate rispetto al tema dell'introduzione di un'imposta di successione.

Marco GRIMALDI (AVS) contesta quanto affermato dal deputato Trancassini, dichiarandosi orgoglioso del fatto che abbiano votato a favore del suo emendamento tutti i deputati dei gruppi di opposizione.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Schlein 34.3, di cui è cofirmataria, ricorda che esso è stato sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi di opposizione, in quanto vi è un'ampia convergenza sul tema dei congedi parentali paritari. Si dichiara sorpresa del fatto che, nonostante i continui proclami del Governo e della maggioranza sulla necessità di adottare misure a favore della natalità, non vi sia, in questa sede, un confronto reale con i deputati di maggioranza.

Evidenzia che la proposta emendativa in discussione è volta a colmare il divario rispetto ad altri Paesi europei, con l'obiettivo di conseguire una più equa ripartizione del lavoro di cura all'interno della famiglia e, quindi, anche una maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro. Si dichiara stupita del fatto che la prima Presidente del Consiglio donna della storia della Repubblica promuova politiche volte a considerare il merito delle donne in base al numero di figli avuti, privilegiando una visione che vede le donne come le figure a cui spetta in maniera quasi esclusiva il compito della crescita dei figli, tendenzialmente all'interno della famiglia tradizionale.

Entrando nello specifico della proposta emendativa in discussione, segnala che con essa si propone un congedo paritario di cinque mesi per entrambi i genitori alla nascita dei figli, esteso anche ai lavoratori autonomi e con un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Osserva che, al di là del ruolo specifico che spetta alle madri nei primi mesi di vita del bambino, è fondamentale non penalizzare le donne dopo il parto, assicurando continuità nei percorsi lavorativi. Ricorda che l'insufficiente tasso di occupazione femminile rappresenta tuttora un tema irrisolto per il quale è necessario uno scatto in avanti, anche per promuovere lo sviluppo del Paese.

Auspica, pertanto, un ripensamento da parte dei relatori rispetto al parere contrario espresso sull'emendamento in discussione o che, quantomeno, vi sia un dibattito serio su una proposta emendativa centrale, che si pone peraltro in continuità con le discussioni svolte in Assemblea nel corso dell'esame di atti di indirizzo, caratterizzate spesso da un approccio condiviso in modo trasversale.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), ricollegandosi all'intervento svolto dalla collega Braga, ribadisce che la proposta emendativa in discussione è frutto del dibattito che si è svolto all'interno delle forze di opposizione circa il diritto/dovere dei padri alla partecipazione al carico di cura dei figli. Come ulteriore spunto di riflessione rivolto ai deputati di maggioranza, ricorda che l'emendamento in oggetto rappresenta sostanzialmente l'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 32 del 2022, cosiddetta *Family Act*, approvata nella scorsa legislatura anche con il voto favorevole di Forza Italia e della Lega. Segnala, infatti, che tale legge prevede il progressivo innalzamento del congedo di paternità e che lo stesso obiettivo era indicato nel programma elettorale di Forza Italia. Rileva, pertanto, che la posizione assunta dalle forze di maggioranza rappresenta un disconoscimento del programma politico sul quale hanno ricevuto il mandato elettorale.

Evidenzia, inoltre, che il congedo parentale paritario rappresenta un'importante leva di sviluppo e, come tale, è sostenuto dal mondo delle imprese. Richiama, in proposito, i contenuti di un documento prodotto dall'associazione di imprese Valore D, impegnata nella promozione dell'equilibrio di genere, che ha criticato alcune decisioni assunte dal Governo Meloni e auspicato un profondo cambiamento culturale rispetto al tema della cura dei figli.

Pur riconoscendo che, sul piano finanziario, l'emendamento in esame determina un onere non indifferente, rileva tuttavia che i relatori avrebbero potuto controproporre, quantomeno, un innalzamento del numero di giorni di congedo per i padri. Segnala, infatti, che, mentre con le leggi del bilancio dal 2020 al 2022 si è registrata una crescita costante del numero di giorni, nonché una stabilizzazione delle risorse necessarie, nelle tre manovre elaborate dall'attuale maggioranza non c'è stato alcun intervento al riguardo. In tal modo non viene data alcuna risposta agli elettori e alle

imprese e si perde un'occasione per promuovere lo sviluppo del Paese.

Marco GRIMALDI (AVS) rileva che il dibattito in corso potrebbe essere dedicato a tutti i padri, sia a coloro che hanno potuto godersi con maggiore libertà i primi mesi di vita dei loro figli, che ai tanti che, invece, non hanno goduto di quest'opportunità. Osserva che i partiti attualmente al governo sembrano ritenere ancora che la crescita dei figli sia compito esclusivo delle madri, evidenziando che sarebbe invece necessario un ripensamento radicale del modello maschile, per passare dalla conciliazione alla condivisione delle cure parentali. Sottolinea che la proposta emendativa in discussione rappresenta un punto del programma condiviso dai gruppi parlamentari attualmente all'opposizione, con l'obiettivo di proporre un cambiamento radicale per allineare l'Italia a quanto accade nel contesto europeo, anche al fine di sottrarre le donne alla ricattabilità sul posto di lavoro.

Andrea QUARTINI (M5S) ritiene che la proposta emendativa in esame testimoni la capacità dell'opposizione di dare un segnale di civiltà all'interno di una società sempre più in difficoltà rispetto al tema della natalità, assicurando anche ai padri un ruolo centrale nella crescita dei figli. Evidenzia che il *gender gap* può essere superato solo assicurando la capacità di esercitare in maniera paritaria il ruolo di genitori, investendo risorse sull'educazione affettiva.

Rileva che nel contesto attuale, che può ancora essere considerato di tipo patriarcale, il peso della crescita dei figli ricade ancora in gran parte sulle donne, ricordando che in alcuni casi la depressione *post partum* può avere effetti devastanti. Ritiene che siano necessari interventi per promuovere un affiancamento nel ruolo genitoriale e si dichiara pertanto stupito che i gruppi di maggioranza, che pure a parole insistono continuamente sulla crisi demografica, non prendano poi in considerazione il tema centrale rappresentato dai congedi parentali paritari. Auspica, pertanto, che sia possibile un ripensamento, osservando che l'approvazione dell'emendamento in discussione potrebbe fare la differenza per quanto concerne la riduzione dei divari di genere.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'emendamento Schlein 34.3, che sottoscrive, evidenzia che, in mancanza di un congedo parentale paritario tra uomini e donne, non sarà possibile superare l'attuale *gender gap* nella fase delle assunzioni. A suo avviso, l'istituto del congedo, per come disciplinato attualmente, costituisce una misura di disincentivo all'assunzione delle donne da parte delle imprese.

Ida CARMINA (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Schlein 34.3.

La Commissione respinge l'emendamento Schlein 34.3.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) illustra l'emendamento 34.5 a sua prima firma, che intende innalzare l'indennità corrisposta alle lavoratrici durante il congedo di maternità dall'80 al 100 per cento. Stigmatizza l'attuale sistema di congedi per cui, nel caso del congedo obbligatorio di maternità, viene coperto l'80 per cento dello stipendio, mentre nel caso del congedo di paternità lo Stato copre il 100 per cento.

Evidenzia, inoltre, che tale sistema crea una discriminazione tra lavoratrici madri, in quanto solo per alcune è prevista una copertura contrattuale che garantisca anche durante il congedo di maternità una retribuzione piena. In questi casi, tuttavia, sono le singole imprese a farsi carico della quota stipendiale non coperta dallo Stato. In base agli studi sul tema maggiormente accreditati, questa è una delle ragioni di maggiore discriminazione in entrata tra uomo e donna, in quanto determina un costo maggiore del lavoro femminile per le imprese.

Chiede, dunque, che la scelta politica su dove allocare le risorse tenga conto di tali elementi e sottolinea che un ripensamento del sistema dei congedi rappresenterebbe un passo importante nella storia del Paese,

determinando un impatto positivo non solo sulle imprese e sulle lavoratrici, ma anche sui tassi di natalità. Concludendo, invita quindi i relatori e il Governo a rivalutare il parere espresso sull'emendamento in esame.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel condividere l'intervento testé svolto dalla collega Bonetti, rileva che, nonostante il Governo si dichiari a favore del modello della famiglia tradizionale e si impegni ad attuare politiche a sostegno della natalità, non adotta, di fatto, misure che possano mettere le donne nella condizione di scegliere se avere o meno un figlio. Evidenzia che l'emendamento Bonetti 34.5, che fa parte di un più ampio pacchetto di emendamenti, intervenendo sulla disciplina dei congedi parentali, offre una visione di fondo a sostegno della natalità e della genitorialità condivisa. A fronte di un carico di cura dei figli, ma anche degli anziani, che ricade per la maggior parte sulle spalle delle donne, occorre a suo avviso prevedere misure di incentivazione che possano garantire il 100 per cento della retribuzione alle lavoratrici madri, specialmente per quelle che, come sottolineava la collega Bonetti, sono in una condizione di maggiore fragilità in quanto non godono di una specifica copertura contrattuale.

Sottolinea, infine, che la politica dei *bonus* seguita dall'attuale Governo non risulta condurre a risultati soddisfacenti, che potrebbero invece essere conseguiti dall'introduzione di misure strutturali, molto più efficaci.

Andrea QUARTINI (M5S), ricollegandosi all'intervento della collega Roggiani, evidenzia come non sia ragionevole che il carico del lavoro di cura ricada per intero sulle donne.

Ritiene, quindi, che l'emendamento Bonetti 34.5 dia rilievo a tale circostanza, anche in un'ottica di superamento dell'« inverno demografico » del Paese, e auspica possa essere rivalutato il parere contrario espresso sullo stesso dai relatori e dal rappresentante del Governo.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonetti 34.5, di cui è cofirmatario, osserva come siano molto spesso le donne a subire le conseguenze delle inefficienze delle risposte dello Stato e del Governo: ne è stata la riprova, a suo avviso, quanto accaduto durante la pandemia, che ha avuto anche la funzione di detonatore delle ingiustizie e delle diseguaglianze sociali e di genere.

A tal proposito, evidenzia anche l'opportunità di ripensare il « Sistema integrato 0-6 di educazione e di istruzione », disciplinato dal decreto legislativo n. 65 del 2017, che dovrebbe mirare a favorire la conciliazione fra tempi di lavoro dei genitori e a cura dei bambini.

Nel sottolineare, infine, che l'emendamento Bonetti 34.5 è stato largamente condiviso dalle forze di opposizione e meriterebbe, quindi, una condivisione trasversale, estesa anche alle forze di maggioranza, si appella alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, evidenziando che il più grande ostacolo all'incremento della natalità sono la precarietà e i bassi salari e che l'accoglimento dell'emendamento in esame determinerebbe un maggiore allineamento tra diritti e doveri, in piena sintonia con il sentimento ampiamente diffuso nel Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonetti 34.5 e 34.4 e l'emendamento Boschi 34.15.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come, nonostante l'approssimarsi dell'orario concordato dai gruppi per la conclusione della seduta odierna, il Governo non abbia ancora provveduto a depositare le relazioni tecniche concernenti gli emendamenti depositati dai relatori e a fornire le relazioni illustrative riferite agli emendamenti 119.11 e Tab.2.4 del Governo. Sottolinea, quindi, che l'assenza di tale documentazione, richiesta ripetutamente nella giornata odierna, non consentendo la valutazione della reale portata degli emendamenti stessi, impedirebbe l'apertura della fase subemendativa.

Evidenzia, inoltre, che in base alle dichiarazioni del viceministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo, la proposta emendativa volta ad aumentare la retribu-

zione dei membri del Governo non parlamentari sarebbe da imputare al Parlamento, quando invece la stessa è da ricondursi a una precisa scelta proveniente da Palazzo Chigi. Chiede, pertanto, al Presidente del Consiglio di compiere un atto di coraggio, assumendosi la paternità della scelta compiuta.

Chiede, quindi, se il Ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e la sottosegretaria Albano intendano quantomeno illustrare oralmente i contenuti delle proposte emendative già depositate.

Chiara BRAGA (PD-IDP) evidenzia che, qualora non dovesse esserci il deposito delle relazioni, da parte del Governo, concernenti gli emendamenti già depositati, i gruppi di opposizione saranno costretti a mutare atteggiamento nel prosieguo dell'esame del disegno di legge di bilancio, non potendo più fare affidamento sulla parola data dai rappresentanti del Governo, i quali, venendo meno agli impegni presi, mostrerebbero una totale mancanza di rispetto nei confronti delle forze di opposizione.

Il Ministro Luca CIRIANI, nel far presente che il presidente Mangialavori ha già fornito risposta in merito alle richieste avanzate dall'opposizione precisando che la relazione tecnica non è richiesta ai fini della procedibilità delle proposte emendative dei relatori, rassicura che la garanzia fornita dal sottosegretario Freni circa la disponibilità a produrre, come gesto di doverosa cortesia istituzionale, relazioni tecnico-illustrative riferite agli emendamenti dei relatori, per quanto non obbligatorie ai fini del deposito delle suddette proposte, non resterà inevasa. Prenderà, quindi, contatti con il sottosegretario Freni per avere indicazioni più precise sui tempi con cui tali relazioni verranno fornite alla Commissione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori e ritenendo che il Ministro Ciriani non abbia seguito l'intera vicenda oggetto di discussione o non sia stato su di essa adeguatamente informato, reputa necessario ricapitolarne gli aspetti salienti.

Fa presente, in primo luogo, che quanto richiesto dalle opposizioni non costituisce un gesto di mera cortesia istituzionale, ma rappresenta un preciso impegno assunto dal rappresentante del Governo, nella persona del sottosegretario Freni, a fronte della trasformazione di proposte emendative inizialmente annunciate come proposte del Governo in emendamenti dei relatori.

Aggiunge, inoltre, che in tale circostanza il sottosegretario Freni non si è limitato a formulare una generica promessa, ma ha dichiarato che contestualmente alle proposte emendative dei relatori sarebbero pervenute anche le relative relazioni, contenenti spiegazioni tecniche adeguate alle questioni poste. Nel ricordare che la stessa relatrice Lucaselli aveva dichiarato, già nella giornata di ieri, che proposte emendative e relative relazioni erano in procinto di essere depositate, sollecita il Ministro Ciriani ad assumere un impegno certo quanto alle tempistiche. In caso contrario, si vede costretta a concludere che la maggioranza e il Governo non siano in grado di onorare il benché minimo impegno assunto nei confronti del Parlamento.

Ribadisce, infine, che la questione sollevata non attiene alla sola correttezza dei rapporti istituzionali tra Governo, maggioranza e opposizione, dal momento che le informazioni richieste risultano indispensabili anche su un piano tecnico al fine di poter formulare i subemendamenti, soprattutto alla luce delle carenze e delle lacune presenti nel materiale fin qui fornito sotto molteplici profili, a partire da quelli relativi alla copertura finanziaria delle proposte emendative in questione. Nel rilevare come dietro le proposte in arrivo vi siano scelte politiche che maggioranza e Governo dovrebbero avere il coraggio e la dignità di spiegare, reitera la richiesta al Ministro Ciriani a impegnarsi personalmente e per conto del Governo in merito alla tempestiva trasmissione delle relazioni richieste.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ricorda che il sottosegretario Freni ha assicurato, nelle giornate precedenti, che le proposte

emendative dei relatori sarebbero pervenute tutte corredate da relazione tecnica. Nel richiamare le parole del sottosegretario, il quale ha invitato a non prendere in considerazione notizie provenienti da agenzie di stampa, ma a ritenere valide le sole fonti del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che in maniera analoga il viceministro Leo dovrebbe astenersi dall'attribuire alla volontà del Parlamento la proposta di incrementare la retribuzione dei componenti del Governo non parlamentari, oggetto della proposta emendativa dei relatori 111.04.

Ritenendo che la paternità del Governo in merito alla proposta da ultimo menzionata non possa essere negata per il solo fatto che formalmente l'iniziativa è stata assunta dai quattro relatori, è del parere che per il dovuto rispetto istituzionale, mai venuto meno da parte delle opposizioni, il viceministro Leo dovrebbe evitare simili affermazioni, poco utili al buon andamento dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, fa presente che, come già dichiarato dal presidente Mangialavori nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella mattinata prima dell'inizio della seduta, nella giornata di oggi saranno presentate ulteriori proposte emendative. Nel porgere le proprie scuse ai colleghi, i quali hanno chiesto chiarimenti in ordine a emendamenti complessi, assicura che con il deposito odierno arriveranno tutte le spiegazioni, non doverose da parte dei relatori, ma dovute in ragione dell'impegno assunto.

Aggiunge che il congruo termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative dei relatori consentirà di analizzare le relazioni tecniche allegate e di farne oggetto di eventuale discussione nel corso della giornata di lunedì, non rilevando, pertanto, alcuna compromissione dei tempi di analisi delle relazioni che, per quanto non costituendo un obbligo per i relatori, completeranno il lavoro che si sta facendo sulle questioni in corso.

Marco GRIMALDI (AVS) manifesta il timore che i consigli rivolti dalle opposizioni alla maggioranza e al Governo non siano stati finora di alcuna utilità, dal momento che in questi giorni sono man mano venute meno tutte le certezze che il Ministero dell'economia e delle finanze aveva inizialmente manifestato in ordine all'esame del disegno di legge di bilancio, ai tempi della sua conclusione e al carattere definitivo delle proposte emendative predisposte dal Governo.

Nel segnalare, a tale ultimo proposito, che invece le proposte emendative del Governo sono state annunciate e successivamente non formalmente depositate, rileva come in quest'occasione non vi siano neanche le attenuanti richiamate dalla maggioranza due anni fa, relative ai tempi oggettivamente ristretti a disposizione e alla circostanza che la manovra di finanza pubblica fosse stata sostanzialmente impostata da un Governo precedente. Ricordando che in quell'occasione si arrivò alla presentazione di un maxiemendamento da parte dello stesso Ministro che pure, nel 2011, da Presidente della Commissione Bilancio della Camera, aveva dichiarato la propria indisponibilità ad accettare emendamenti del Governo privi di adeguata copertura finanziaria, si dichiara allibito per il fatto di trovarsi di fronte, dopo una lunga sceneggiata, alle stesse ipocrisie di ieri, con una manovra che sostanzialmente non ha ancora visto avviarsi la fase più significativa del suo esame.

Nel richiamare le legittime richieste di chiarimenti avanzate dai colleghi dell'opposizione, tiene a lasciare a verbale la convinzione che le proposte emendative dei relatori, a suo avviso, non approderanno in Commissione né per le ore 15 e neppure per le ore 16, paventando il conseguente rischio che la manovra finisca su un binario morto. Sollecita, in conclusione, il presidente a esprimersi in ordine all'arrivo di relazioni tecniche attese da ieri.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente di essersi già espresso sull'argomento nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi prima della seduta odierna, precisando che la vigente normativa contabile richiede

una relazione tecnica a corredo dei disegni di legge, degli schemi di decreto legislativo e degli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie.

Daniela TORTO (M5S), oltre a richiamare le considerazioni già svolte dai colleghi, ricorda l'ulteriore richiesta avanzata dall'opposizione e tuttora rimasta inevasa di avere in forma scritta le motivazioni alla base della dichiarazione di ammissibilità delle proposte emendative finora depositate dal Governo e dai relatori e, in particolare, dell'articolo aggiuntivo 111.04, volto tra l'altro a incrementare la retribuzione dei componenti del Governo non parlamentari.

Con riguardo alle parole del viceministro Leo, richiamate dal deputato Dell'Olio, in ordine al fatto che si tratterebbe non di un'iniziativa del Governo, ma di una scelta dei parlamentari, fa presente come egli abbia evidentemente omesso di precisare che si riferiva ai parlamentari di maggioranza. Chiede, quindi, ai colleghi se vogliano rispondere a tali provocazioni del viceministro o se invece preferiscano tacere, mostrandosi conniventi rispetto all'operazione in corso.

Dà conto, da ultimo, dell'iniziativa del gruppo del Movimento 5 Stelle di scrivere una lettera al Presidente della Camera, al fine di sollecitare un riesame del giudizio di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Caretta 82.05, oggetto di una proposta di riformulazione, avente natura chiaramente ordinamentale. Esso, infatti, intervenendo sull'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, favorisce il settore venatorio, mettendo da parte la tutela degli animali selvatici. Dichiara di essere sorpresa non tanto dalla preferenza della maggioranza per i cacciatori, ma dal tentativo di riproporre una misura in linea con quella già proposta nell'esame del disegno di bilancio per l'anno 2023, quando, a conclusione della discussione fu posto in votazione e approvato l'articolo aggiuntivo Foti 78.015, il cui esito è stato l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Nel segnalare lo stesso rischio a fronte dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo del collega Caretta, si appella anche al presidente Mangialavori perché voglia farsi parte attiva per superare le decisioni precedentemente assunte.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ritiene giusto e doveroso che sulla questione si esprima il Presidente della Camera, direttamente chiamato in causa dal gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Furfaro 34.18 che, in materia di congedi di maternità e paternità, è volto ad equiparare i diritti dei lavoratori autonomi, i quali a parole tanto interessano alla maggioranza, con quelli dei lavoratori dipendenti. Precisa quindi che l'emendamento prevede – per i lavoratori autonomi – l'accesso facoltativo al congedo di paternità di dieci giorni, con copertura retributiva del 100 per cento. Si dichiara sicura che l'emendamento non troverà l'opposizione dei colleghi di maggioranza, non riuscendo a ravvisare ragioni in tal senso.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Furfaro 34.18 e preannuncia il proprio voto favorevole, segnalando come la discriminazione dei lavoratori autonomi in materia di congedi di maternità e paternità costituisca un *vulnus* che il legislatore dovrebbe provvedere a colmare, tanto più che l'entità delle risorse finanziarie richieste a copertura degli oneri è decisamente limitata, soprattutto se comparata ad altre misure contenute nel disegno di legge di bilancio. Chiede quindi ai relatori e ai colleghi di rivalutare il contenuto dell'emendamento, anche ai fini di una sua riformulazione, considerando bizzarro l'atteggiamento della maggioranza che si rifiuta di intervenire in favore del lavoro autonomo, meno tutelato degli altri in materia di *welfare*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, prende atto dell'assenza di disponibilità da parte dei relatori ad un eventuale accantonamento dell'emen-

damento Furfaro 34.18, ai fini di una rivalutazione del suo contenuto.

La Commissione respinge l'emendamento Furfaro 34.18.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che l'emendamento Giaccone 35.5 è stato ritirato dai presentatori.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Serracchiani 35.6, sottolinea come esso intenda porre fine all'irragionevole discriminazione verso le lavoratrici domestiche, estendendo anche a tale categoria la decontribuzione prevista per le altre lavoratrici madri. Ritenendo che l'unica spiegazione possibile alla contrarietà della maggioranza possa essere il basso livello dei contributi a favore delle lavoratrici domestiche e dunque l'irrilevanza dell'incentivo, fa presente a tale proposito che d'altra parte la misura per le medesime ragioni è destinata ad un onere irrilevante. Considera in conclusione indecente la volontà di non eliminare la discriminazione nei confronti del lavoro domestico.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento a propria firma 35.7, identico a quello appena illustrato dalla collega Guerra, richiama gli interventi svolti in occasione dell'esame dello scorso disegno di bilancio, quando aveva evidenziato come la decontribuzione in favore delle lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato comportasse l'utilizzo di ingenti risorse finanziarie sostanzialmente a tutela dei redditi medio alti, segnalando nel contempo l'opportunità di ricorrere invece all'assegno unico universale per tutte le madri lavoratrici. Rileva quindi come oggi si di ascolto al suo accorato appello, estendendo la decontribuzione alle lavoratrici a partita IVA o con contratto a tempo determinato, mantenendo tuttavia l'esclusione dall'accesso alla misura per la categoria delle lavoratrici domestiche. Anche in questo caso si domanda per quale motivo non si sia ritenuto di ricorrere invece alla maggiorazione dell'assegno unico universale, che con le medesime risorse avrebbe consentito di intervenire in favore di tutte le madri lavoratrici.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonetti 35.7 e Serracchiani 35.6.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) fa presente che con l'articolo aggiuntivo a sua firma 36.07 si chiede la proroga del fondo istituito per dare attuazione al contrasto alla povertà minorile, soprattutto in quei contesti sociali in cui essa è più grave o in aumento. Nel ricordare che nell'anno scorso si è raggiunto, rispetto al 2014, il record di bambini in povertà assoluta, con una percentuale del 14 per cento pari a quasi 1,4 milioni di soggetti, si domanda per quale ragione il Parlamento, di fronte a dati tanto drammatici, non soltanto non inauguri nuove misure ma addirittura definanzi quelle già esistenti. Considerando tale atteggiamento odioso e inaccettabile, sollecita un moto di coscienza dei colleghi della maggioranza che induca ad un supplemento di riflessione, eventualmente avanzando una proposta di riformulazione con un margine inferiore di risorse finanziarie.

Irene MANZI (PD-IDP) ribadisce che le proposte emendative in discussione sono volte a prorogare l'operatività, mediante lo stanziamento delle relative risorse, del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Al riguardo, sottolinea come i dati sulla povertà educativa minorile siano particolarmente allarmanti, in quanto evidenziano una riduzione delle opportunità per le giovani generazioni, e come la mancata previsione di risorse atte a garantire l'operatività del Fondo in questione, oltre al dimezzamento di quelle per gli interventi previsti dal cosiddetto « decreto Caivano », si ponga in contrasto con le politiche in favore della famiglia che l'attuale maggioranza dichiara di perseguire.

Rileva che le proposte emendative in esame recano misure a sostegno delle ge-

nerazioni più giovani, ponendo rimedio alla sottrazione di risorse a progetti che richiedono continuità operativa.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 36.07, Gadda 36.05, Furfaro 36.06 e Pisano 36.08.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi in data odierna, le votazioni proseguiranno nella giornata di lunedì 16 dicembre, a partire dalle ore 10.30. Ricorda che nella giornata odierna sarà convocata un'ulteriore seduta senza votazioni, al solo fine di dare conto della presentazione delle preannunciate proposte emendative.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede conferma alla presidenza dell'impegno assunto dalla relatrice Lucaselli circa la presentazione delle relazioni esplicative delle proposte emendative già presentate.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, conferma che la relatrice Lucaselli ha assunto tale impegno.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea come notizie di stampa riferiscano di numerosi emendamenti che saranno presentati dal Governo e chiede, quindi, che il Ministro dell'economia e delle finanze venga a riferire alla Commissione sul loro effettivo contenuto e sul loro impatto sull'impostazione complessiva del disegno di legge di bilancio in esame.

Stigmatizza con forza tale modo di procedere del Governo e della maggioranza e sottolinea come esso testimoni un fallimento di cui ci si deve assumere la responsabilità politica, senza trincerarsi dietro aspetti tecnici.

Rileva, inoltre, come allo stato l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea resti fissato per lunedì 16 dicembre nonostante sia del tutto evidente che tale termine non potrà essere rispettato.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda di aver già provveduto, alla luce di quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata odierna, a rappresentare al Presidente della Camera l'esigenza di rinviare l'avvio dell'esame del provvedimento rispetto a quanto attualmente previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Sabato 14 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 20.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-*bis* Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, comunica preliminarmente che le proposte emendative Vietri 8.078, Morgante 34.37, Matera 38.08, Caiata 38.077, Ambrosi 38.081, Marchetto Aliprandi 49.014, Gardini 58.5, Cannata 61.02, Comba 71.07, Messina 77.26, Buonguerrieri 77.078, Colombo 79.21, Angelo Rossi 82.0200, Amorese 84.9, Mollicone 89.017, Chiesa 91.015, Rachele Silvestri 93.9, Trancassini 93.025 e 93.026, Benvenuto Gostoli 93.029, Almici 97.41, Baldelli 97.52, Deidda 98.3, Di Maggio 100.029, Zucconi 101.9, Antoniozzi 102.064 e Osnato Tab.A.13 sono state ritirate.

Fa presente che sono state presentate le proposte emendative 2.62, 8.0160, 44.3, 72.033, 80.0107 e 123.032 dei relatori *(vedi allegato)* e che sono state depositate alcune proposte di riformulazione.

Con riguardo alle proposte emendative presentate dai relatori, fa presente che le stesse devono ritenersi ammissibili.

Al riguardo, rileva, tuttavia, che i commi 3 e 4 dell'articolo 72-*bis*, nell'ambito della proposta emendativa 72.033, che recano una proroga del contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di Produzione S.p.A. per lo svolgimento del servizio di trasmissione delle sedute parlamentari, nonché un'autorizzazione di spesa per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, presentano un contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Cannizzaro 77.031, già dichiarato inammissibile.

Analogamente, nell'ambito della medesima proposta emendativa, l'articolo 78-*bis* incrementa le risorse destinate alla realizzazione di interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, analogamente alle proposte emendative Fassino 78.06, Semenzato 80.091 e Maschio 80.092, già dichiarate inammissibili.

In proposito, osserva che la Presidenza ritiene di poter rivedere il giudizio di inammissibilità precedentemente espresso, in quanto, a un più attento esame, deve ritenersi che gli interventi e i finanziamenti previsti non abbiano natura localista o microsettoriale.

Conclude, pertanto, che i commi 3 e 4 del capoverso articolo 72-*bis*, nonché il capoverso articolo 78-*bis*, nell'ambito dell'emendamento 72.033, possono ritenersi ammissibili. Parimenti, devono considerarsi, quindi, ammissibili le proposte emendative Cannizzaro 77.031, Fassino 78.06, Semenzato 80.091 e Maschio 80.092.

Ricorda, infine, che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, svoltasi nella giornata odierna, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti alle citate proposte emendative 2.62, 8.0160, 44.3, 72.033, 80.0107 e 123.032 dei relatori, nonché alle proposte emendative 7.039, 20.11, 30.0119, 43.4, 57.7, 59.12, 64.06, 79.51, 79.092, 80.0105, 80.0106, 89.031, 93.118, 93.119, 93.044, 110.125, 111.04, 113.4 dei relatori e 15.8, 21.2, 38.097, 119.15 e Tab.2.4 del Governo, presentate nella seduta del 13 dicembre 2024, potrebbe essere fissato alle ore 20:30 di domani, domenica 15 dicembre 2024.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.55.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 2.62, 8.0160, 44.3, 72.033, 80.0107 e 123.032 DEI RELATORI

ART. 2.

*Al comma 9, capoverso Art. 16-*ter*, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti oneri e spese:

a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, del presente testo unico;

b) le somme investite nelle *startup* innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-*bis* del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 1-*ter*, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere *f)* e *f-bis)*, del presente testo unico sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-*bis* del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 2, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Per l'anno 2025, il limite di cui all'articolo 1, comma 57, lettera *d-ter)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a euro 30.000 è elevato a euro 35.000.

10-*ter*. All'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a 1.000 euro ».

all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: 65 per cento *con le seguenti:* 54 per cento;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze da criptoattività)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente:

« 36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti atti-

vità d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-*bis*, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000. »;

b) al comma 42, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui al comma 35-*bis*, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-*bis*. ».

2. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: « Art. 64. *(Soggetti passivi)* 1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000. »;

b) all'articolo 75, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui all'articolo 63, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente determinata ai sensi dell'articolo 74. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui all'articolo 63. ».

3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è da intendersi pari al 26 per cento.

4. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del 33 per cento.

5. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies)*, primo periodo, le parole: « , non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta » sono soppresse;

b) all'articolo 68, comma 9-*bis*, secondo periodo, le parole: « , per un importo superiore a 2.000 euro, » sono soppresse.

6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera *c-sexies)* del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.

7. L'imposta sostitutiva di cui al comma 6 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.

8. L'imposta sostitutiva di cui al comma 6 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

9. L'assunzione del valore di cui al comma 6 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi

del comma 9-*bis* dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, numero 3), capoverso comma 2, sostituire le parole*: è pari al 16 per cento *con le seguenti:* è pari al 18 per cento;

b) *al comma 1, lettera* b)*, numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole*: è pari al 16 per cento *con le seguenti:* è pari al 18 per cento.;

dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-*bis*.

(Assegnazione agevolata beni ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 2 a 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro even-

tualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 5-*ter*.

(Estromissione dei beni delle imprese individuali)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Art. 5-*quater*.

1. Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni di cui al comma 1 effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ogni stato e grado del giudizio ed aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni individuate al comma 1, possono essere definiti, ad istanza di parte, mediante il versamento della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.

4. A seguito della istanza della parte, l'organo giudiziario sospende il giudizio fino al termine di novanta giorni per la definizione del procedimento di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate accerta che la somma indicata nella istanza di definizione corrisponda all'importo della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, e ne dà comunicazione al contribuente.

6. Al fine dell'estinzione del giudizio, il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, entro il termine di cui al comma 4, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.

7. L'organo giudiziario dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni individuate al comma 1, con compensazione delle spese di giudizio.;

all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo

a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

3-*ter*. Il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell'articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205.;

dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. In relazione al concorso per 146 posti di magistrato tributario bandito con decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, n. 46 del 7 giugno 2024, nel rispetto delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari autorizzate per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 10, ultimo periodo, le parole: « nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità. », sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2026, le 78 unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 272 unità; nell'anno 2029, 204 unità. »

2) al comma 10-*bis*:

2.1) al primo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 »;

2.2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari per l'anno 2026 previste dal comma 10 e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un ulteriore concorso con le specifiche modalità definite nel presente comma, nei commi 10-*ter* e 10-*quater*. »;

2.3) al quarto periodo, dopo le parole: « diritto commerciale » sono aggiunte le seguenti: « ; si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, commi 1 e 2, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 »;

b) all'articolo 4, comma 3, lettera *d)*, le parole: « le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado » sono sostituite con le seguenti: « gli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria »;

c) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, numero 2.2), si applica

a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatresimo anno di età nel corso dell'anno 2026;

b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028. »;

3. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

4. All'articolo 4-*quater*, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo le parole: « degli articoli » sono aggiunte le seguenti: « 7, ».

5. Al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 8, dopo le parole: « degli articoli » sono aggiunte le seguenti: « 7, »;

b) all'articolo 17, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatresimo anno di età nel corso dell'anno 2026;

b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028. ».

6. Nell'anno 2025, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, se non collocati in quiescenza, è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-*bis* allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, aumentato del cinquanta per cento per il Presidente.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 100.913 euro per l'anno 2025.

8. Per le finalità previste all'articolo 51, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le somme destinate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate dell'importo di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Art. 20-*ter*.

(Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui

all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2023, n. 189 si applicano anche per l'anno 2025.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2025.;

dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Misure relative al personale INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL con rapporto esclusivo e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'indennità di esclusività in godimento ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è rideterminata sulla base di quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute dall'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 960.000 euro annui a decorrere dal 2025.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data, gli importi dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 343.021 euro annui a decorrere dall'anno 2025.;

dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art. 23-*bis*.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

« *c-bis)* con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere, almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. ».

Art. 23-*ter*.

(Abrogazione articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge n. 114 del 1974)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è abrogato.;

all'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'anno 2025 l'importo mensile di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere *a*) e *b)* del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera *d)* del predetto articolo 38, come anche rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.;

dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-*bis*.

(Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti)

1. I lavoratori che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al cinquanta per cento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è riconosciuta per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'agevolazione di cui ai primi due periodi è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Al fine del conoscimento della riduzione contributiva di cui al presente comma, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'INPS.;

all'articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2019.;

dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-*bis*.

(Fondo Dote Famiglia)

1. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, il « Fondo Dote Famiglia » con uno stanziamento di euro 30.000.000 per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, per la concessione in favore delle Associazione e Società sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD) di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e degli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Il contributo di cui al presente articolo, la cui entità è stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo, per ciascuno figlio a carico, con un'età compresa tra i 6 e i 14 anni, è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore delle famiglie con un reddito con ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a 15.000 euro. Il contributo è alternativo ad altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per tali prestazioni. Con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Per l'attuazione della presente disposizione il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e salute S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere su quota parte di cui alle maggiori entrate dell'articolo 12, comma 3-*bis*.;

all'articolo 63, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021 stipulato il 2 novembre 2022 erogati agli infermieri dipendenti dalle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale sono assoggettati ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a partire dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

2-*ter*. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* sono valutati in 53 milioni di euro per l'anno 2025, 57,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 57,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.;

all'articolo 47:

al comma 1, gli importi ivi indicati sono rideterminati in 5.020,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.840,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030;

al comma 3, sostituire le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni di euro per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* pari a 870,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 470,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.*;*

dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-*bis*.

(Misure per il servizio sanitario della regione Molise)

1. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione Molise e della rilevante dimensione delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, è autorizzata per ciascuno degli anni 2025 e 2026 una spesa pari a 45 milioni di euro in favore della regione stessa quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.

2. In considerazione della perdita complessiva non coperta del servizio sanitario della regione Molise rilevata al 31 dicembre 2023, la Regione Molise è tenuta a predisporre entro il 31 gennaio 2025 un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 1, con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro.

3. L'assegnazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione e attuazione da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di

rientro della Regione Molise del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e dei Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005. Tale Programma Operativo 2025-2027 deve riportare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, anche avvalendosi della previsione dell'incremento previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché l'adozione del piano di cui al comma 2. In sede di verifica del Piano di rientro i predetti Tavoli tecnici verificano il rispetto di quanto programmato valutando l'erogabilità delle risorse previste al comma 1.

4. A decorrere dall'anno 2025 in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti riservando in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.;

all'articolo 72, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3-*bis*. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente alle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

3-*ter*. Rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651.

3-*quater*. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:

a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

3-*quinquies*. L'esonero di cui al presente articolo non si applica:

a) ai rapporti di apprendistato;

b) agli enti pubblici economici;

c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

e) alle *ex* istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) ai consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) agli enti morali;

l) agli enti ecclesiastici.

3-*sexies*. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3-*septies*. L'esonero di cui al comma 3-*bis* non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

3-*octies*. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

3-*nonies*. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3-*decies*. L'esonero di cui al comma 3-*nonies* si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651.

3-*undecies*. L'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3-*duodecies*. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:

a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo in-

determinato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

3-*terdecies*. L'esonero di cui al comma 3-*nonies* non si applica:

a) ai rapporti di apprendistato;

b) agli enti pubblici economici;

c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) ai consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) agli enti morali;

l) agli enti ecclesiastici.

3-*quaterdecies*. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3-*quinquiesdecies*. L'esonero di cui al comma 3-*nonies* non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

3-*sexiesdecies*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3-noni*es* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

3-*septiesdecies*. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

3-*octiesdecies*. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-septiesdecies sono complessivamente valutati in 1.632 milioni di euro per l'anno 2025, 1.517 milioni di euro per l'anno 2026, 1.513 milioni di euro per l'anno 2027, 1.371 milioni di euro per il 2028, 1.007 milioni di euro per il 2029 e in 81 milioni di euro per l'anno 2030. L'INPS effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei suddetti commi comunicando trimestralmente le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3-*noniesdecies*. Il Fondo sviluppo e coesione Programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 28 milioni di euro nel 2026, di 1.748 milioni di euro nel 2017 e 310 milioni di euro nel 2028.;

dopo l'articolo 72, aggiungere i seguenti:

Art. 72-*bis*.

(Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati)

1. In attesa dell'attuazione dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

a) una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonato ad apposita riserva;

b) un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera *a)* sia destinata a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.

2. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 1, lettera *a)*, venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;

b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 1, lettera *b)*, siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

4. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

5. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

7. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, possono fruire della riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.

8. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

Art. 72-*ter*.

(Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1051, le parole*:* « commi da 1052 a 1058-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1052 a 1058-*bis* »;

b) il comma 1057-*bis*, primo periodo, le parole: « e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 1059, le parole: « commi da 1056 a 1058-*ter* » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-*bis* »;

d) al comma 1062, le parole: « commi da 1056 a 1058-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-*bis* »;

e) al comma 1063, le parole: « commi da 1056 a 1058-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-*bis* ».

f) il comma 1058-*ter* è abrogato.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, della legge 30 dicembre

2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del *made in Italy* adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

4. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*ter*, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.;

dopo l'articolo 73, aggiungere i seguenti:

Art. 73-*bis*.

(Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa)

1. Ai fini dell'attuazione di disposizioni anche di carattere fiscale in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro nell'anno 2025 e di 2 milioni di euro nell'anno 2026.;

all'articolo 76, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari (PEF) delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 210 milioni di euro per il 2029. Qualora dall'atto aggiuntivo alle concessioni con cui si provvede al riequilibrio dei relativi PEF derivino minori oneri rispetto all'ammontare dei contributi di cui alla presente disposizione, le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.;

all'articolo 77, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.600 milioni di euro *con le seguenti*: 2.200 milioni di euro;

dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-*bis*.

(Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) prima delle parole: « , alle imprese attive nel settore della produzione primaria » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2025 »;

b) dopo le parole: « 40 milioni di euro per l'anno 2024 » sono inserite le seguenti: « e 50 milioni di euro per l'anno 2025 »;

c*)* al comma 2, dopo le parole: « fino al 15 novembre 2024 » sono aggiunte le seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 ».;

d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati comunicano, altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2024, nonché del relativo contenuto e modalità di trasmissione.

2-*ter*. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2-*bis*. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. »;

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2024.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti

agricoli. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2-*bis*, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.;

dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-*bis*.

(Rifinanziamento fondo missioni internazionali)

1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è incrementato per l'anno 2025 di 120 milioni di euro.

2. A quota parte degli oneri di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.;

dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-*bis*.

(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle Regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e formazione professionale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione finanziaria di 45 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo è ripartito, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento entro il 31 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.;

dopo l'articolo 101, aggiungere i seguenti:

Art. 101-*bis*.

(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)

1. Al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. I contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 1 sono destinati ai Comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

a) popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;

b) variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;

c) classificazione come Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991;

d) in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 101-*ter*.

(Incremento del Fondo per la legalità)

1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.;

all'articolo 110, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026. »;

al comma 4, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

a) al comma 9-*bis*, secondo periodo, le parole: « del cento per cento a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « del cento per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027. »;

al comma 4 alla lettera b) *è aggiunto infine il seguente periodo:* Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026.;

al comma 5, all'alinea 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Per l'anno 2026 gli enti e istituzioni di ricerca di cui al presente decreto possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.;

al comma 7, al terzo periodo, le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, *sono sostituite dalle seguenti:* a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, *e al quarto periodo le parole:* da emanare entro il 31 marzo 2025, *sono soppresse*;

al comma 8, la parola: non *è soppressa e le parole:* in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento.;

al comma 10, al primo periodo, le parole: non possono *sono sostituite dalle seguenti:* possono *e le parole:* in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento.;

all'articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 448,8 milioni di euro per l'anno 2025, 182,2 milioni di euro nell'anno 2026, 140,4 milioni di euro nell'anno 2027, 163 milioni di euro nell'anno 2028 e 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modificazioni:*

alla missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo*, programma 10* – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, U.d.V. 3.1*, apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: -160.000.000;
CS: -160.000.000.

alla missione 8 – Soccorso civile*, programma 5* – Protezione civile, U.d.V. 6.2*, apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: -5.000.000;
CS: -5.000.000.

2026:

CP: -7.000.000;
CS: -7.000.000.

alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma 8* – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1*, apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: +740.000.000;
CS: +740.000.000.

2027:

CP: +460.000.000;
CS: +460.000.000.

alla missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*, programma 8* – Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 8.1*, apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: –;
CS: –.

2026:

CP: –;
CS: –.

2027:

CP: –;
CS: –.

Anno 2031 riduzione 123.000.000 di euro

alla missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*, programma 7* – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio – U.d.V. 1.6*, apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: –;
CS: -101.000.000.

2026:

CP: –;
CS: –.

2027:

CP: –;
CS: -39.000.000.

Riduzione di 50.000.000 di euro per l'anno 2029.

alla missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*, programma 12* – Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria – U.d.V. 1.11*, apportare le seguenti variazioni:*

2027:

CP: -155.000.000;
CS: -155.000.000.

Riduzione di 20.000.000 di euro per l'anno 2028 e 12.000.000 per l'anno 2029

alla missione 33 – Fondi da ripartire*, programma 1* Fondi da assegnare – U.d.V. 23.1*, apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: -33.700.000;
CS: -33.700.000.

2026:

CP: -136.700.000;
CS: -136.700.000.

2027:

CP: +1.300.000;
CS: +1.300.000.

Riduzione di 48.700.000 di euro per l'anno 2028 e 18.700.000 per l'anno 2029.

Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy:

missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, *programma 13* – Politiche industriali, per la competitività, il *Made in Italy* e gestione delle crisi d'impresa, unità di voto 1.8, *apportare le seguenti modificazioni:*

2026:

CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.

2027:

CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, *apportare le seguenti variazioni:*

alla Missione 9 « Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca », *Programma 6* « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », U.d.V. 1.3:

2025:

CP: +7.700.000;
CS: +7.700.000.

2026:

CP: +7.700.000;
CS: +7.700.000.

2027:

CP: +7.700.000;
CS: +7.700.000.

e successivi.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti *sono apportate le seguenti variazioni:*

Missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto; *Programma 06* – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale U.d.V. 2.6:

2025:

CP: –;
CS: –.

2026:

CP: –;
CS: –.

2027:

CP: 350.000.000;
CS: 350.000.000.

2028:

CP: 75.000.000;
CS: 75.000.000.

2.62. I Relatori.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Pagamento effettuato con strumenti elettronici)

1. Nelle ipotesi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento.

2. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla disposizione di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente:

all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legi-

slativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di *welfare* integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

3-*ter*. Le risorse stanziate con la legge 8 agosto 2024, n. 118 sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti possono essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente legge.

3-quater. All'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportante le seguenti modificazioni:

a) le parole: « non possono essere » sono sostituite dalla seguente: « sono »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità di cui al periodo precedente si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-*quater* si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.;

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Disposizioni in materia di montante contributivo)

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del predetto articolo 24. I contributi versati dal lavoratore ai sensi della maggiorazione di aliquota contributiva di cui ai primi due periodi sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per il cinquanta per cento dell'importo totale versato.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di cui al medesimo comma 1.;

all'articolo 76, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di allineare il *target* previsto dal Piano « Italia a 1 Giga » – Missione 1, Componente 2, Investimento 3 « Connessioni internet veloci (banda ultralarga e 5G) » a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in

essere con i beneficiari, ad adeguare il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari. Tale adeguamento è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare in ciascun lotto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.

1-*ter*. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del « Piano Italia 1 giga » di cui al PNRR Missione 1, Componente 2, Investimento 3 « Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) », il soggetto attuatore è autorizzato ad erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun Comune. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune.;

all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 1.610 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 21,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 74 milioni di euro per l'anno 2026, a 71,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, a 74 milioni di euro per l'anno 2032 e a 74,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 1.;

all'articolo 96, al comma 3 sostituire le parole: il termine di cui al comma 2 *con le seguenti:* i termini stabiliti;

all'articolo 143 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2025, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

8.0160. I Relatori.

ART. 44.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport, il fondo destinato alle attività del progetto Filippide di cui all'articolo 1, comma 333 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

44.3. I Relatori.

ART. 72.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-*bis*.

(Misure in favore dell'editoria)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 20

milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dal Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.

3. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.

4. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro per il 2025.;

all'articolo 74, comma 3, sostituire le parole: e di 80 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* , di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.;

dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-*bis*.

(Salvaguardia di Venezia)

1. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.;

dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-*bis*.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è incrementata di euro 90.475.000 per l'anno 2025.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, *missione 17* – Ricerca e innovazione, programma 22 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, U.d.V. 1.1, *apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: -90.475.000;
CS: -90.475.000.;

dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-*bis*.

(Fondo per l'economia del mare)

1. Al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e con particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al presente comma, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.;

all'articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 183,3 milioni di euro nell'anno 2025, 37,4 milioni di euro nell'anno 2026, 25,4 milioni di euro nell'anno 2027, 85 milioni di euro nell'anno 2028 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

alla missione 1 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma 1* – Organi costituzionali, U.d.V. 17.1, *apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.

2026:

CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.

2027:

CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.

e successivi

alla missione 6 – Giustizia, *programma 8* – Autogoverno della magistratura, U.d.V. 19.3, *apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

2026:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

2027:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

e successive

alla missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma 14* – Tutela della privacy, U.d.V. 14.5, *apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.

2026:

CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.

2027:

CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.

e successivi

alla missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma 3* – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 22.2, *apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

allo stato di previsione del Ministero della giustizia, *missione 6* Giustizia, *programma 2* Giustizia civile e penale, U.d.V. 1.2, *apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

2026:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

2027:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

e successivi

allo stato di previsione stato di previsione del Ministero della difesa, *missione 32* – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche *programma 22* – Servizi e affari generali per le amministra-

zioni di competenza, U.d.V. 3.2, *apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.

2026:

CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.

2027:

CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.

e successivi

allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy, apportare le seguenti variazioni:*

alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese*; programma 13* – Politiche industriali, per la competitività, il *made in Italy* e gestione delle crisi d'impresa U.d.V. 1.8, *apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: –;
CS: –.

2026:

CP: 9.000.000;
CS: 9.000.000.

2027:

CP: 9.000.000;
CS: 9.000.000.

anno terminale 2028.

alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese*; Programma 14* – Interventi in materia di difesa nazionale U.d.V. 1.9, *apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: –;
CS: –.

2026:

CP: -9.000.000;
CS: -9.000.000.

2027:

CP: -9.000.000;
CS: -9.000.000.

anno terminale 2028.

alla missione 15 – Comunicazioni; *Programma 8* – Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, U.d.V. 5.2, *apportare le seguenti variazioni:*

2025:

CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.

2026:

CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.

2027:

CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000;

e successivi

allo stato di previsione del Ministero della cultura, *apportare le seguenti variazioni:*

alla missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma 2* – Sostegno valorizzazione e tutela del settore spettacolo dal vivo, U.d.V. 1.1:

2025:

CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.

2026:

CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.

2027:

CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.

e successivi.

72.033. I Relatori.

ART. 80.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-*bis*.

(Finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammoder-

namento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori)

1. All'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

80.0107. I Relatori.

ART. 123.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-*bis*.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di parte corrente da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 18.560.000 euro per l'anno 2025, di 20.260.000 euro per l'anno 2026 e di 19.102.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.

2. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 26.750.000 euro per l'anno 2025, di 21.550.000 euro per l'anno 2026 e di 8.400.000 per l'anno 2027, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, socio-sanitarie assistenziale, di mobilità, e di riqualificazione ambientale nonché di recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 600.000 euro per l'anno 2026, da trasferire alla provincia autonoma di Trento, finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure legate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione famiglia lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché al recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.310.000 euro per l'anno 2025, 41.810.000 per l'anno 2026 e 27.502.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

123.032. I Relatori.